

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO, AREA MUSEI DEL CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEO DEL RISORGIMENTO E L'ISTITUTO PER LA BIOECONOMIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER L'ESECUZIONE DI ANALISI E RICERCHE DA CONDURSI SU OPERE APPARTENENTI ALLE RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO**

**TRA**

il Comune di Milano, P.IVA 01199250158, con sede in P.zza Scala 3, nella persona della Direttrice dell'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Museo del Risorgimento Dr.ssa Francesca Tasso, autorizzata alla stipulazione del presente contratto ai sensi dell'Art. 71 - comma 1/D dello Statuto del Comune di Milano,

**E**

l'Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito chiamato IBE-CNR, con sede in via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), P. IVA 02118311006 - C.F. 80054330586, in seguito indicato come Istituto, rappresentato dal Dott. Giorgio Matteucci, legalmente abilitato alla stipula del presente atto

**PREMESSO CHE**

- l'IBE-CNR svolge studi e ricerche inerenti alle caratteristiche anatomiche, biologiche, chimiche e fisiche del legno, oltre a quelle riguardanti il suo degrado, nell'ambito della caratterizzazione del patrimonio culturale ligneo;
- le Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco, afferenti all'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Museo del Risorgimento, hanno in carico un patrimonio di beni culturali che comprende una raccolta di sculture lignee;
- le Raccolte Artistiche prevedono, tra i propri compiti istituzionali, l'attuazione di progetti di studio e di ricerca, mirati e coerenti con i propri indirizzi (art. 1° ambito VIII dell'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6), anche in collaborazione con enti, istituti, università stimolando una crescita delle conoscenze sul territorio;
- con determinazione dirigenziale del Comune di Milano, Area Musei del Castello Musei Archeologici e Museo del Risorgimento n. 4717 del 6/06/2024 è stato approvato il testo della presente convenzione che regola accordi ed impegni reciproci delle parti ai fini della realizzazione di analisi e ricerche finalizzate alla determinazione delle specie legnose costituenti le opere afferenti alla Raccolta delle Sculture Lignee.

**LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

1.La presente Convenzione costituisce una dichiarazione d'intenti ed un accordo avente per oggetto ricerche finalizzate all' identificazione delle specie legnose costituenti alcune opere della Raccolta delle Sculture Lignee, in parte esposte nelle sale del Castello Sforzesco, altre conservate presso il deposito di via Savona, 39-Milano.

Le ricerche potranno avvalersi di analisi condotte su micro-prelievi secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 11118:2004. Tali prelievi dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Soprintendenza competente, ove previsto dalla normativa vigente. La

richiesta di autorizzazione alle analisi sarà predisposta e inoltrata alla Soprintendenza dalle Raccolte Artistiche.

2. I prelievi, le analisi e le ricerche saranno realizzate dal personale dell' IBE-CNR.

3. Le opere e il tipo di analisi, da realizzarsi a cura e spese dell'IBE-CNR, utilizzando le proprie attrezzature, saranno individuate dal Conservatore della Raccolta delle Sculture Lignee in accordo con il responsabile scientifico dell'IBE-CNR; le opere non potranno essere spostate dalla sede dove sono conservate.

4. I prelievi potranno essere effettuati solo in presenza degli incaricati delle Raccolte Artistiche nei giorni e negli orari che verranno proposti da questi ultimi.

## **Art. 2 – Obblighi del Comune di Milano**

Ai fini della realizzazione dei suddetti interventi il Comune si impegna a:

1. selezionare e mettere a disposizione dell'IBE-CNR alcune sculture lignee (minimo 20 opere) da sottoporre alle analisi e ricerche inerenti all'oggetto della presente Convenzione.;
2. fornire all'IBE-CNR tutte le informazioni e i dati d'archivio in suo possesso relativi alle opere oggetto della ricerca.

## **Art. 3 - Obblighi dell'IBE-CNR**

L'IBE-CNR si impegna a:

1. mettere a disposizione le esperienze e le conoscenze del proprio personale nell'ambito dell'attività inerente alla presente Convenzione;
2. predisporre il progetto relativo alle ricerche e alle analisi che le Raccolte Artistiche, in quanto titolari dei beni, devono sottoporre per approvazione alla Soprintendenza competente;
3. attenersi alle prescrizioni fornite dalla Soprintendenza in merito alle modalità di intervento;
4. eseguire a propria cura e spese le ricerche e le analisi, previo rilascio dell'autorizzazione ai lavori da parte della Soprintendenza competente, in un tempo ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi dall'inizio delle attività e comunque non oltre il periodo di validità della convenzione, di cui all'art. 7;
5. consegnare alla Direzione scrivente, al termine delle attività, idonea documentazione relativa alle ricerche e alle analisi compiute e ai risultati da queste emerse;

## **Art. 4 – Responsabili Scientifici**

Le Raccolte Artistiche delegano quale responsabile scientifico il dottor Luca Tosi, Conservatore per la Raccolta delle Sculture Lignee.

L'IBE-CNR delega quale responsabile scientifico il dott. Nicola Macchioni

Le parti delegano ai suddetti responsabili le decisioni operative, nell'ambito di quanto stipulato, che di volta in volta si rendessero necessarie nel corso della presente Convenzione.

## **Art. 5 - Personale impegnato nelle attività**

Potrà partecipare alla realizzazione delle attività, in maniera congiunta, nell'osservanza delle rispettive normative, il personale, tanto delle Raccolte Artistiche quanto dell'IBE-CNR, che sia stato individuato dai rispettivi responsabili scientifici di cui all'art. 3.

## **Art. 6 - Proprietà ed utilizzo dei risultati**

Per "Risultati" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche conseguiti dalle attività di ricerca di cui all' "Articolo 1" del presente Accordo.

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, i risultati ottenuti in collaborazione tra le parti nell'ambito delle attività di ricerca oggetto del presente accordo saranno in contitolarità tra le stesse.

I risultati potranno essere utilizzati da entrambe le parti per tutte le finalità ritenute più opportune per gli scopi istituzionali specifici. Detto utilizzo avverrà solo previa autorizzazione dell'altra parte: non sarà irragionevolmente negato e sarà legato a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale.

Le parti potranno pubblicare i risultati della ricerca congiuntamente o separatamente, a seconda delle finalità perseguite e degli interessi istituzionali e scientifici.

Nel caso di pubblicazioni o rapporti tecnico-scientifici sviluppati ed elaborati da una sola delle due parti, le parti si impegnano a citare l'altra parte, evidenziandone il ruolo avuto nella ricerca.

#### **Art. 7 – Durata e decorrenza**

La durata della presente Convenzione è di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È espressamente escluso il tacito rinnovo. Pertanto, alla conclusione della presente Convenzione, il proseguimento e/o il rinnovo degli accordi tra le parti è demandato ad ulteriore atto scritto che verrà a tale scopo predisposto.

L'articolazione temporale delle attività sarà svolta in tempi stabiliti annualmente in relazione alla programmazione concordata tra le Parti.

#### **Art. 8 - Recesso e risoluzione consensuale della Convenzione**

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulle attività già eseguite.

3. In caso di recesso eventuali analisi già avviate dovranno essere concluse entro 3 mesi dalla comunicazione di recesso.

#### **Art.9 – Assicurazioni e norme sulla sicurezza**

1. L'IBE-CNR garantisce, fin dalla sottoscrizione della presente Convenzione, che gli operatori interessati dalle attività beneficeranno di idonea copertura assicurativa per quanto concerne sia gli infortuni, sia la responsabilità civile.

2. Il Comune di Milano garantisce, fin dalla sottoscrizione della presente Convenzione, che il proprio personale coinvolto nelle attività beneficerà di idonea copertura assicurativa per quanto concerne sia gli infortuni, sia la responsabilità civile.

3. Ciascuna delle parti provvederà a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle suddette attività le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto e alle norme vigenti in materia di sicurezza.

#### **Art. 10. Privacy**

Le prestazioni oggetto del presente contratto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.

Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

### **Art. 11. Norme generali**

1. Eventuali ulteriori attività richieste da uno dei due contraenti, non strettamente riguardanti gli argomenti previsti nell'articolo 1 verranno regolati da ulteriori specifici accordi
2. In caso di necessità, per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicheranno le normative vigente, con particolare riferimento al Codice Civile in materia di contratti.
3. Ciascuna delle due parti si impegna a non fare uso del nome dell'altra parte, senza la preventiva autorizzazione scritta della stessa, se non ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.
4. Ogni disposizione od attuazione contraria di uno o più articoli della presente Convenzione, verrà considerata quale grave violazione degli accordi, con i connessi riflessi di natura legale.

### **Art. 12 – Controversie**

1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in via "bonaria", le Parti accettano la competenza del Foro di Milano.

### **Art. 13 - Imposta di bollo e registrazione**

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico del Comune di Milano ai sensi del D.P.R. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Gli eventuali oneri di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione viene redatta in unica copia ed è sottoscritta digitalmente.

Milano, 18/6/2024

### **Per l'Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche**

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

### **Per il Comune di Milano Area Musei del Castello Musei Archeologici e Museo del Risorgimento La Direttrice**

**dottorssa Francesca Tasso**

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

Originale sottoscritto conservato in atti presso l'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Museo del Risorgimento